



INTERNAL DEALING
CODICE DI COMPORTAMENTO

CODICE DI COMPORTAMENTO

“INTERNAL DEALING”

1. Premessa

Il presente Codice di Comportamento è diretto a disciplinare gli obblighi di comunicazione previsti dall'Art. 114 c. 7 del Testo Unico della Finanza, per operazioni aventi ad oggetto azioni emesse da Granitifiandre S.p.A. o altri strumenti finanziari ad esse collegati, compiute da soggetti che, a causa dell'incarico ricoperto, hanno accesso ad informazioni privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future di Granitifiandre S.p.A. – c.d. “soggetti rilevanti” – e da persone “strettamente legate ad essi”.

2. Soggetti rilevanti

Per “soggetti rilevanti” si intendono :

- a) I componenti degli organi di amministrazione e di controllo di Granitifiandre S.p.A..
- b) I soggetti che svolgono funzioni di direzione in Granitifiandre S.p.A. e i dirigenti che abbiano regolare accesso ad informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future di Granitifiandre S.p.A..
- c) I componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso ad informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, da Granitifiandre S.p.A., se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale di Granitifiandre S.p.A., come risultante dall'ultimo bilancio approvato.
- d) Chiunque altro detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 del Regolamento Emittenti (delibera Consob 11971/99 e succ. mod.), pari almeno al 10 per cento del Capitale Sociale, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato.

3. Persone strettamente legate ai soggetti rilevanti

Per “persone strettamente legate ai soggetti rilevanti” si intendono :

- a) Il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi almeno da un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;
- b) Le persone giuridiche, le società di persone e i “trust” in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate al punto a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro della funzione di gestione;
- c) Le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate al punto a);
- d) Le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o da una delle persone indicate al punto a);
- e) I “trust” costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate al punto a).

I soggetti rilevanti devono comunicare l'elenco delle persone che, rientrando in una delle categorie sopra descritte, si qualificano come persone strettamente legate ai soggetti stessi.

4. Obblighi di comunicazione

Ai sensi dell'art. 114 comma 7 i soggetti rilevanti e le persone strettamente legate ad essi devono comunicare alla Consob e al pubblico le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni Granitifiandre S.p.A. o di strumenti finanziari ad esse collegate che complessivamente superano i 5.000 euro nel corso dell'anno.

Per strumenti finanziari si intendono:

- a) Gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;
- b) Gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;
- c) Gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'art. 1, comma 3 del TUF;
- d) Gli altri strumenti finanziari equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;
- e) Le azioni quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da a) a d) ad esse collegate;
- f) Le azioni non quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da a) a d) ad esse collegate.

Non devono essere comunicati:

- a) Le operazioni, il cui importo complessivo non raggiunga i 5.000 euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
- b) Le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esse strettamente legate;
- c) Le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate.

La soglia dei 5.000 euro è calcolata sommando le operazioni, relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegate, effettuate per conto di ciascun soggetto rilevante e quelle effettuate per conto delle persone strettamente legate a tali soggetti

I soggetti rilevanti rendono nota alle persone strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, comma 7, del TUF.

Lo schema dei dati richiesti per le comunicazioni delle operazioni da parte dei soggetti rilevanti è l'allegato 6 al Regolamento Emittenti che viene riportato di seguito al presente codice. Le eventuali modifiche apportate al modello da parte della Consob saranno automaticamente recepite nel presente regolamento senza necessità di alcuna delibera.

5. Soggetto preposto al ricevimento, gestione e diffusione delle informazioni

Il responsabile pro-tempore dell'ufficio Informativa Societaria di Granitifiandre S.p.A. è il soggetto preposto al ricevimento, gestione e diffusione al mercato dei dati delle operazioni comunicate dai soggetti rilevanti.

Ciascun soggetto rilevante, nel rendere la comunicazione delle operazioni effettuate, potrà utilizzare una delle seguenti modalità:

- Consegna della comunicazione direttamente presso gli uffici di Granitifiandre S.p.A. Via Radici Nord, 112 – 42014 Castellarano (RE);
- Trasmissione della comunicazione a mezzo telefax al numero 0536/819779;
- Inoltro della comunicazione via e-mail, all'indirizzo segreteriasocietaria@granitifiandre.it.

Per richieste di chiarimenti od assistenza, affinché le operazioni possano essere correttamente comunicate, si potrà telefonare al numero 0536/819750.

Il soggetto preposto cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nominativo delle persone rilevanti.

6. Modalità e tempi della comunicazione alla Consob e al pubblico

I soggetti rilevanti comunicano alla Consob le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiuti da loro stessi e dalle persone strettamente legate entro tre giorni di mercato aperto a partire dalla data di loro effettuazione.

I soggetti rilevanti comunicano a Granitifiandre S.p.A., in particolare al Responsabile Informativa Societaria le operazioni indicate al comma precedente nei termini ivi indicati.

Granitifiandre S.p.A. pubblica, con le modalità previste dall'Art. 66, c. 2 e 3, le informazioni ricevute ai sensi del comma precedente, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento.

I soggetti rilevanti indicati nell'art. 152-sexies, c. 1, lett. c 4) comunicano a Granitifiandre S.p.A. le informazioni indicate al c. 1, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione. Granitifiandre S.p.A., tramite il soggetto preposto, trasmette con le modalità previste dall'articolo 66, c. 2 e 3, le informazioni ricevute entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dai predetti soggetti rilevanti.

La comunicazione alla Consob prevista dai commi 1 e 4 può essere effettuata, per conto di tutti i soggetti rilevanti, da Granitifiandre S.p.A. entro i termini, rispettivamente, indicati nei predetti commi.

La comunicazione a Granitifiandre S.p.A. dovrà essere esclusivamente effettuate dai soggetti rilevanti, anche per le operazioni compiute da persone a loro strettamente legate.

Le comunicazioni previste dai precedenti commi sono effettuate secondo le modalità indicate nell'allegato al presente Codice.

7. Divieti e limitazioni al compimento di operazioni

Il Consiglio di amministrazione di Granitifiandre S.p.A. si riserva la facoltà di vietare o limitare il compimento da parte dei soggetti rilevanti, in determinati periodi dell'anno, delle operazioni aventi ad oggetto azioni emesse da Granitifiandre S.p.A. o altri strumenti finanziari ad esse collegati, senza che ciò determini modifica e/o integrazione del presente Codice.

8. Decorrenza

Il presente Codice entra in vigore il 1 Aprile 2006.

9. Sanzioni

In caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 114 c. 7 e delle disposizioni attuative emanate dalla Consob, nei confronti dei soggetti indicati dalla medesima normativa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.